

220/2023

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

PET. 13

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO                      Presidente  
LUIGI ALESSANDRO SCARANO    Consigliere - Rel.  
ENRICO SCODITTI                            Consigliere  
IRENE AMBROSI                              Consigliere

Risarcimento danni  
da interruzione  
della fornitura di  
gas - Danno non  
patrimoniale da  
violazione della  
libertà religiosa per  
impossibilità di  
celebrare il  
Capodanno ebraico  
e i relativi riti  
religiosi e culinari -  
Configurabilità -  
Esclusione -  
Fondamento

ANTONELLA PELLECCIA                      Consigliere

Ud. 06/04/2022 CC  
Cron. 220  
R.G.N. 37571/2019

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 37571/2019 **proposto da:**

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliata in  
, presso lo studio dell'avvocato  
rappresenta e difende

(omissis)  
(omissis) che la

**-ricorrente -**

2022  
719

**contro**

(omissis) , elettivamente domiciliata in F (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende,  
unitamente all'avvocato (omissis)

**-controricorrente -**

(omissis) s.p.a.

**-intimata-**

avverso la sentenza n. 10422/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il  
16/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/4/2022 dal  
Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. del 16/5/2019 il Tribunale di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. (omissis) (omissis) in relazione alla pronunzia G. di P. Roma 14/11/2017, di parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza <<dell'illegittima interruzione della fornitura di gas naturale presso la propria abitazione nei giorni dal 10 al 15 settembre 2015>>, con declaratoria di difetto di legittimazione passiva della società (omissis) s.p.a. e di rigetto della domanda proposta nei confronti della società I (omissis) s.p.a. di risarcimento ( anche ) del danno non patrimoniale consistito <<nell'essersi vista impossibilitata a festeggiare adeguatamente il Capodanno ebraico>>.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la (omissis) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società (omissis) s.p.a.

L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2059 c.c., 9 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dal giudice dell'appello considerato che <<in conseguenza dell'illegittima interruzione della fornitura di gas naturale presso la propria abitazione nei giorni dal 10 al 15 settembre 2015>>, ha <<subito un *vulnus* alla sua libertà religiosa, giacché la sospensione dell'erogazione della fornitura di gas le ha impedito di celebrare, come ogni anno, il Capodanno

Ebraico, ricorrenza che assume un profondo significato per la ricorrente>>, in quanto <<la sospensione dell'erogazione della fornitura di gas, protrattasi per sei giorni>> le ha <<impedito ... di celebrare in aderenza ai precetti ebraici e in compagnia di amici e parenti , la ricorrenza del Capodanno ebraico, festività del tutto assimilabile al Natale cattolico, con chiara evidenza di natura religiosa e sociale>>.

Lamenta che <<tra i riti in occasione della suindicata ricorrenza è prescritto che la sera precedente l'inizio delle celebrazioni debbano essere svolte recitazioni in gruppo di preghiere presso la casa di uno dei fedeli a cui segue la condivisione di un banchetto di dolci ... la religione ebraica prescrive altresì che il banchetto, la tavola e il materiale di culto debbano essere precedentemente oggetto di benedizioni sacre>>, laddove nella specie, <<unitamente agli amici e parenti, invitati diversi mesi prima>>, <<sin dalla sera del 13.09.2015>> è stata impossibilitata <<a celebrare il Capodanno Ebraico e i relativi riti religiosi e culinari, giacché la sospensione del gas ha impedito una frettolosa organizzazione presso altra abitazione>>.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in materia di responsabilità civile, ogni *vulnus* arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, essere accertato all'esito di compiuta istruttoria ( senza farsi luogo a qualsivoglia tipo di automatismo ) nonché valutato sotto il duplice aspetto a) della sofferenza morale e b) della privazione, diminuzione o modificazione delle attività

dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato ( v. Cass., 17/1/2018, n. 901 ).

Atteso che la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che questo può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito di tenere conto a fini risarcitori di tutte le conseguenze *in peius* derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, ai fini della relativa quantificazione deve procedersi all'accertamento in concreto e non in astratto del danno, valutando distintamente le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore ( c.d. danno morale, *sub specie* del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione ) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale ( che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne ), autonomamente risarcibili ( v. Cass., 28/9/2018, n. 23469; Cass., 17/1/2018, n. 901 ).

Un tanto sempre che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale ( v. Cass., 12/11/2019, n. 29206 ), e pertanto non anche allorquando vengano lamentati meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità ( cfr. Cass., 16/11/2017, n. 27229; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973 ), che costituiscono conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari ( v. Cass.,

20/8/2020, n. 17383; Cass., 13/10/2016, n. 20615; Cass., 15/7/2014, n. 16133; Cass., 4/2/2014, n. 2370 ).

Orbene, del suindicato principio il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, nel premettere ( ad integrazione <<delle argomentazioni svolte nella sentenza>> di 1° grado ) che <<in assenza di lesione alla salute ogni *vulnus* arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato può dar luogo ad un danno non patrimoniale che va valutato ed accertato sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato>> integrate <<esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non dal mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita>> e che <<pertanto non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità>>, a fondamento del rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dall'odierna ricorrente ha osservato che nella specie <<il disagio subito dall'odierna appellante per non aver potuto celebrare al meglio la festività religiosa del capodanno in casa propria configura un inconveniente che, lungi dall'aver determinato uno sconvolgimento della sua vita, ha dato luogo esclusivamente a un fastidio non idoneo di per sé ad assurgere a pregiudizio risarcibile>>, non avendo la medesima d'altro canto nemmeno <<indicato dei concreti elementi indiziari

per poter provare, quantomeno in via presuntiva, una sua concreta sofferenza morale patita nella vicenda>>.

In altri termini, all'esito dell' interruzione della fornitura di gas in argomento la dedotta impossibilità di fare luogo, in pochi giorni, ad <<una frettolosa organizzazione presso altra abitazione>> lamentata dall'odierna ricorrente è stata dalla corte di merito correttamente ravvisata integrare non già una violazione della libertà religiosa quanto bensì un mero <<sconvolgimento dell'agenda>>, fonte di <<meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità>> non assurgenti a danno non patrimoniale risarcibile.

Con il 2° motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 4 D.M. n. 55 del 2014, 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il giudice dell'appello abbia liquidato le spese giudiziali a suo carico in misura eccessiva, in quanto <<come indicato nell'atto di appello il valore della causa era pari ad euro 1.000,00>> sicché, <<con riguardo allo scaglione da euro 0,01 a euro 1.100,00>>, anche <<a voler applicare l'aumento massimo dell'80% previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014>>, nella specie <<si arriverebbe ad un importo di euro 1.134,00, somma che rimane considerevolmente inferiore>> alle <<spese in favore di (omissis) s.p.a. liquidate in euro 1.600,00>>.

Il motivo è inammissibile.

Esso risulta dall'odierna ricorrente formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. là dove pone a fondamento della doglianza, invero contestata da controparte nell'eccepire che

<<al contrario la domanda è rimasta all'evidenza indeterminata con la conseguente applicazione dei valori relativi alle questioni di valore indeterminabile>>, atti del giudizio di merito ( in particolare, l'<<atto di appello>> ) senza invero debitamente riportarlo -per la parte strettamente necessaria e funzionale a suffragare la mossa censura- nel ricorso ( in particolare, l'asserita indicazione del <<valore della causa ... pari ad euro 1.000,00>> ).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società <sup>(omissis)</sup> s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.


### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società <sup>(omissis)</sup> s.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 6/4/2022

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. *Simone Fantini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 05 GEN. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Dott. *Simone Fantini*